



**PROTOCOLLO GENERALE N. 22532\_2020**

**OGGETTO: RIAPERTURA CIMITERO COMUNALE.**

**ORDINANZA N. 110 del 09/05/2020**

## **IL SINDACO**

VISTI gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

RICONOSCIUTA la propria competenza, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

VISTE:

- la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia";



- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n° 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- il DPCM 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale”;

- l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

· Visto inoltre l'ordinanza regionale n. 515 del 22 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comm3, della Legge 23 Dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività Amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21 marzo 2020;

PRESO ATTO dell'Ordinanza n. 646 del 08 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile che, all'art. 1, comma 1 dispone quanto segue: “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Quanto previsto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera a) non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività”;

DATO ATTO che con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile 2 rep. n. 574 del 23.02.2020 il Presidente della Regione Lombardia è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

TENUTO CONTO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 13 marzo 2020 ha dichiarato la pandemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTO l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia da COVID-19 a seguito del continuo incremento dei casi sull'intero territorio regionale;

CONSIDERATO CHE:

- i succitati provvedimenti nazionali per l'emergenza hanno disposto di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata ed in uscita e all'interno dei territori regionali, con le sole eccezioni degli spostamenti per comprovati motivi di lavoro, di salute o situazioni di necessità, consentendo altresì il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

- l'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, sta determinando il progressivo incremento dei casi all'interno del territorio della Regione Lombardia e quindi anche all'interno del territorio del comune di Cernusco sul Naviglio,

VALUTATO CHE, coerentemente con gli atti sopraelencati, si sono rese necessarie ed urgenti misure specifiche più restrittive per il territorio comunale, ovvero la chiusura totale per quanto riguarda il cimitero comunale sito in via Carlo Porta/via Cavour a Cernusco Sul Naviglio, istituita con le Ordinanze n° 74 del 16/03/2020, n° 81 del 27/03/2020, n° 86 del 15/04/2020 e n° 97/2020 del 02/05/2020.



PRESO ATTO che, l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, imprescindibile a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, rimane l'eliminazione dei contatti tra persone non presidiati da idonee misure e dispositivi, per cui occorre ridurre al minimo o eliminare tali contatti, ove non strettamente necessari per motivi di lavoro, di salute o di necessità;

DATO ATTO pertanto che, quanto sopra esposto, è stato necessario adottare ulteriori provvedimenti tendenti a ridurre ogni contatto sociale non strettamente indispensabile, a tutela della salute della collettività ai sensi dell'art.32, comma 3 della legge 833/78;

Richiamato i commi 4 e 5 dell'art. 50, del D. Lgs, 18 agosto 2000, n. 267;

Considerato che il DPCM 10 aprile 2020 pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Visto il DPCM 26 Aprile 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*.

Considerato che il DPCM 26 aprile 2020 pone come obiettivo l'avvio della cosiddetta "Fase 2" che prevede un graduale allentamento delle misure restrittive prese con il DPCM 10 Aprile 2020;

### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica nel territorio regionale, che si adottino le seguenti misure:

1. La riapertura del Cimitero Comunale a far data da lunedì 11 maggio 2020 con orario di apertura al pubblico dalle ore 8 alle ore 19 in maniera continuativa, senza interruzione, da lunedì a domenica inclusi, con le modalità di cui al punto successivo.
2. L'accesso al Cimitero Comunale avverrà dall'ingresso di via Carlo Porta n°18 nonché dall'ingresso di via Cavour n° 79; il Gestore del Cimitero dovrà attivare, per ognuno dei due ingressi sopra detti, la distinzione fisica del flusso in ingresso dell'utenza dal flusso di uscita dal Cimitero.
3. Il divieto di assembramenti, mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, utilizzo di mascherina e guanti. Per questi ultimi, qualora gli utenti ne fossero sprovvisti, è fatto obbligo di utilizzare gel igienizzante fornito dal gestore all'ingresso;
4. La chiusura dei bagni del Cimitero; l'accesso sarà consentito solo facendo richiesta al gestore delle chiavi che dovranno essere riconsegnate allo stesso dopo il loro utilizzo;
5. Di dare la massima informazione della presente ordinanza, in particolare presso l'accesso al cimitero comunale attraverso opportuna segnaletica di indicazione.

Le disposizioni di cui alla presente ordinanza producono effetto dal 11/05/2020 fino al 17/05/2020 compresi.

### **ALTRESI' ORDINA**

Che sia data pubblicità ampia mediante la diffusione sul Sito Internet Comunale, nonché attraverso gli organi di comunicazione e social network, a cura dell'Ufficio Comunicazione Comunale.



**Città di**  
**CERNUSCO**  
**SUL NAVIGLIO**  
Provincia di Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2

Telefono 02.92.781

Fax 02.92.78.235

C.A.P. 20063

Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line.

Che la presente ordinanza venga trasmessa al Corpo di Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Cernusco Sul Naviglio, nonché alla Città metropolitana di Milano.

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Milano.

L'inosservanza a quanto ordinato sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'Art. 650 del Codice Penale.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, all'albo pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Ciascuno per propria competenza è tenuto all'applicazione della presente ordinanza A chiunque spetti è fatto obbligo di darne osservanza.

Dalla residenza Municipale, li 09 Maggio 2020.

IL SINDACO  
Ermanno Zacchetti

VISTO  
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
INFRASTRUTTURE, URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA  
ARCH. ALESSANDRO DUCA

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge